ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
12 novembre 1998 *

Nel procedimento C-162/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Oberlandesgericht di Colonia, nella causa riguardante il ricorso giudiziario contro un'ammenda amministrativa proposto dinanzi a tale giudice dal signor

Hans-Jürgen Hartmann,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 1, dell'Accordo 9 febbraio 1994, relativo alla riscossione dei diritti di utenza per determinate strade da parte di autoveicoli da trasporto pesanti, concluso tra i governi della Repubblica federale di Germania, del Regno di Belgio, del Regno di Danimarca, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi (*Bundesgesetzblatt* 1994, II, pag. 1768),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori P. J. G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, J. L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

* Lingua processuale: il tedesco.

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con ordinanza 13 marzo 1998, pervenuta alla Corte il 27 aprile successivo, l'Oberlandesgericht di Colonia ha posto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione riguardante l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, dell'Accordo 9 febbraio 1994, relativo alla riscossione dei diritti di utenza per determinate strade da parte di autoveicoli da trasporto pesanti, concluso tra i governi della Repubblica federale di Germania, del Regno di Belgio, del Regno di Danimarca, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi (*Bundesgesetzblatt* 1994, II, pag. 1768, in prosieguo: l'«accordo»).

2 Tale questione è sorta nell'ambito di una causa relativa a ammende irrogate al signor Hartmann per aver violato l'Autobahngebührengesetz (legge sui pedaggi autostradali).

3 Pronunciandosi sui ricorsi proposti dal signor Hartmann e dal Pubblico ministero avverso la sentenza dell'Amtsgericht di Colonia 15 settembre 1997, l'Oberlandesgericht di Colonia ha emesso un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

«La causa viene rinviata alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, del Trattato CE, affinché si pronunci sulla seguente questione pregiudiziale, relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, dell'Accordo (...):

Se l'esenzione dal pagamento dei diritti per i veicoli destinati "alla manutenzione e alla gestione stradale" valga solo per i veicoli appartenenti a enti territoriali oppure

anche per i veicoli appartenenti a imprese private che operano per conto di enti territoriali.

In caso di soluzione affermativa della questione precedente,

se l'esenzione del pagamento dei diritti valga solo per i tragitti percorsi a detto scopo o, in generale, per qualsiasi tragitto con tali veicoli, e quindi anche per il traffico aziendale».

4 L'art. 4, n. 1, dell'accordo stabilisce che:

«Sono esenti dall'obbligo del pedaggio di cui all'art. 3, i veicoli appartenenti alle forze armate, ai servizi di protezione civile e d'intervento in caso di catastrofi, ai servizi antincendio e altri servizi di soccorso, ai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e ai servizi di manutenzione e di gestione delle strade».

5 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), si applicano all'accordo.

6 L'art. 2 della direttiva definisce le nozioni di «autostrada», di «pedaggio», di «diritti di utenza» e di «veicolo».

7 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva, «due e più Stati membri possono cooperare ai fini dell'introduzione di un sistema comune dei diritti d'utenza applicabile ai loro territori. Tali Stati membri associano strettamente la Commissione ai lavori volti a stabilire un sistema comune di diritti d'utenza, nonché al successivo unzionamento ed all'eventuale modifica del sistema stesso».

8 Anzitutto va ricordato che la Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato, è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del suddetto Trattato, e sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità.

9 Nella fattispecie, il giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione di un accordo, concluso tra taluni Stati membri. Non risulta né dalla motivazione né dal tenore dell'ordinanza di rinvio che la questione posta riguardi l'interpretazione del Trattato CE oppure la validità o l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità.

10 Certamente il preambolo dell'accordo fa riferimento alla direttiva che, all'art. 8, autorizza due o più Stati membri a cooperare ai fini dell'istituzione di un sistema comune dei diritti d'utenza, a determinate condizioni supplementari rispetto a quelle alle quali è soggetta l'applicazione di tali diritti quando gli Stati membri agiscono individualmente.

11 Tuttavia, il solo fatto che tale disposizione consente agli Stati membri tale cooperazione non è sufficiente a considerare un accordo concluso a tal fine come facente parte integrante del diritto comunitario la cui interpretazione rientra nelle competenze della Corte.

12 Infatti, le disposizioni di tale accordo si distinguono da altre disposizioni di legge che gli Stati membri possono emanare individualmente in forza della direttiva e la cui interpretazione non spetta alla Corte, quando si pronuncia in base all'art. 177 del Trattato, solo per il fatto di essere adottate in comune.

13 Occorre aggiungere che tale competenza della Corte non può nemmeno essere dedotta dal rinvio effettuato con l'art. 2, n. 1, dell'accordo all'art. 2 della direttiva, dato che la nozione di «manutenzione e di gestione delle strade» non figura tra tali definizioni.

14 Di conseguenza, occorre constatare, ai sensi degli artt. 92 e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a risolvere la domanda di decisione pregiudiziale presentata dall'Oberlandesgericht di Colonia.

Sulle spese

15 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

così provvede:

La Corte è manifestamente incompetente a risolvere la domanda di decisione pregiudiziale presentata dall'Oberlandesgericht di Colonia, con ordinanza 13 marzo 1998.

Lussemburgo, 12 novembre 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quarta Sezione

P. J. G. Kapteyn